

## Milano in Crescita - Concorso Internazionale di Progettazione Scuola Scialoja

Data del documento: **19.07.2019**

### ELENCO DOMANDE/RISPOSTE > PRIMO GRADO

#### Domanda n. 1 del 25/06/2019

**Come mai per partecipare a questo concorso è previsto un pagamento di un contributo ANAC così elevato? E' già impegnativo fornirvi idee gratuitamente e lavorare sui concorsi. E' chiaro che questa sia una discriminante a voler far partecipare meno studi possibili. Potete interfacciarvi con l'ANAC in merito?**

L'entità della contribuzione è stabilita dalla "Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018" di ANAC, avente ad oggetto "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019"

#### Domanda n. 2 del 02/07/2019

**1. Con riferimento all'articolo 24 del bando di concorso, si richiede:**

**a. se il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi, possa ricorrere all'avvalimento per la totalità dei richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria, tecniche e professionali;**

**b. se, in caso di modifica del raggruppamento già proposto per la partecipazione al concorso, si possa modificare il capogruppo.**

**2. Si domanda se sia obbligatorio che nel gruppo di lavoro sia presente un professionista con specifiche capacità tecniche e per attività di bonifica ambientale e se, in tal caso tale soggetto possa essere un consulente o debba invece necessariamente essere parte di un eventuale raggruppamento.**

1.

a. Si rimanda all'art. 3 del Bando "Soggetti ammessi al concorso: requisiti di partecipazione", che riporta: "Ai partecipanti, per essere ammessi al secondo grado del concorso, non sono richiesti i requisiti speciali di cui all'art.83 del codice, che dovranno essere dimostrati esclusivamente dal vincitore dopo la conclusione della procedura concorsuale e prima della procedura negoziata finalizzata all'affidamento dei livelli successivi di progettazione e degli altri servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, anche attraverso l'istituto dell'avvalimento o la costituzione di un raggruppamento temporaneo."

Per quanto riguarda la totalità dei requisiti, si rimanda all'art. 24 del Bando "Affidamento dello sviluppo degli ulteriori livelli progettuali", che riporta: "I requisiti speciali di cui ai punti precedenti devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento. Il soggetto mandatario deve possedere una quota maggiore rispetto ai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso degli stessi requisiti".

b. Il capogruppo non può essere modificato. Si rimanda a quanto contenuto nell'art. 24 "Affidamento dello sviluppo degli ulteriori livelli progettuali", che riporta: "Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi di cui al periodo precedente, oltre alla possibilità di ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., può costituire, ai sensi dell'articolo 152, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al concorso con altri soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già partecipato al concorso, presentando all'atto della partecipazione al concorso espresso impegno in tal senso".

2.

All'art. 24 il Bando riporta che "Nel caso di raggruppamento temporaneo, si dovrà provvedere alla costituzione formale dello stesso prima dell'affidamento dell'incarico per lo sviluppo degli ulteriori livelli progettuali e nel raggruppamento dovrà includere la competenza tecnica di geologo esperto di bonifiche", pertanto dovrà essere previsto prima della costituzione formale del gruppo.

#### Domanda n. 3 del 02/07/2019

**Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti si domanda se le opere riferite al "id-opera e.08" possano essere considerate equivalenti a qualunque altra opera architettonica con pari grado di complessità (esempio: e.16).**

Il Decreto Parametri afferma che ciò che rileva è il grado di complessità richiesto, che può essere dimostrato anche con opere appartenenti alla stessa categoria. La complessità non deve essere inferiore a quella richiesta.

A seguire si riporta art. 8 Decreto Parametri e Linee Guida Anac 1.

Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali

1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1

allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Linee guida n.1 ANAC

V. Classi, categorie e tariffe professionali

1. Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.

---

#### **Domanda n. 8 del 11/07/2019**

**Con riferimento all'art. 9 del Bando di Concorso, si chiede se siano previste delle date per effettuare il sopralluogo all'interno degli edifici esistenti e delle aree esterne di pertinenza. In caso contrario si chiede la possibilità di effettuarlo.**

Come riportato nell'art. 9 del Bando "Quesiti e richiesta di chiarimenti - sopralluogo", in data 15/7/19 sono stati pubblicate sulla news "Sopralluogo aree oggetto di concorso" le informazioni relative al sopralluogo delle aree oggetto di concorso. Si segnala che il sopralluogo non è obbligatorio e che al momento non sono previsti ulteriori sopralluoghi.

Per completezza si riporta il testo della news:

Sopralluogo aree oggetto di concorso

Come previsto dall'Art. 9 del Bando, si pubblicano di seguito date e orari fissati per il sopralluogo delle aree oggetto di concorso:

SCUOLE DI VIA SCIALOIA 15, 19, 21 E DI VIA TREVÌ 16

Data: Lunedì 22 luglio 2019 - dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Luogo di incontro: via Scialoia 21

SCUOLA DI VIA PIZZIGONI

Data: Lunedì 22 luglio 2019 - dalle ore 11.30 alle ore 13.00

Luogo di incontro: via Pizzigoni 9

---